Cari Colleghi Dirigenti

Dal primo gennaio 2022 per tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica scatta la perequazione piena delle pensioni che era stata congelata nel 2020.

Inoltre da tale data si ritornerà al vecchio criterio di rivalutazione per scaglioni, che permetterà di ottenere incrementi più consistenti rispetto ai criteri attualmente in vigore, fissati dalla legge di bilancio 2019..

Il decreto del Ministero dell'Economia del 17 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre, prevede che la percentuale di variazione da applicare al calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021, venga determinata in misura pari a +1,7% dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Dal 2022 parte quindi una rivalutazione del 1,7%, che sarà applicata in maniera decrescente al salire della pensione ma, a differenza del 2021, calcolata in forma progressiva scaglione per scaglione, con incrementi più generosi agli assegni più bassi.

I trattamenti non saranno aumentati tutti allo stesso modo: la rivalutazione dipenderà dalle fasce di reddito.

Un dossier dell' Inps ha fornito le prime stime sull'impatto che la soluzione avrà sui trattamenti: le pensioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo (quello che nel 2021 è di 515,58 euro, ossia di euro 2.062,32) otterranno l'incremento del 1,7%.

Le pensioni superiori a quattro e fino a cinque volte il trattamento minimo Inps, cioè tra 2.062,33 e 2.577,90, otterranno fino alla concorrenza di euro 2.062,33 una rivalutazione del 1,7% oltre a una rivalutazione del 1,53% applicata a 515,57 (differenza fra 2.577,90 e 2.062,32).

Le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo Inps, cioè oltre i 2.577,90 euro, otterranno un incremento del 1,275%, ferma restando la rivalutazione del 1,7% dello scaglione fino a 2.062,32 euro e del 1,53% della fascia compresa fra 2.062,33 e 2.577,90 euro.

Tra le novità del 2022 va inoltre ricordato che non verrà più applicato il contributo di solidarietà sugli assegni superiori a 100.000 euro lordi annui. La legge di bilancio 2021 abbreviò il periodo di applicazione da cinque a tre anni, con scadenza quindi 31 dicembre 2021, in ottemperanza all'orientamento della Corte Costituzionale.

Un felice anno da tutti i colleghi di ALDIA

Milano, 2 gennaio 2022